

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**AVVISO PUBBLICO N. 5 VILLAGGIO ATTREZZATO “SALONE”**

**Manifestazione d’interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, prevista dal Piano d’Azione Cittadino per il superamento del “Sistema Campi” 2023-2026. Villaggio attrezzato “Salone”.**

**Smart CIG n. ZB83BF6026**

**CUP n. J87G23000100006**

**PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE**

Tra

**Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute**, nella persona di Gianna Rita Zagaria, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Direttrice della Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, domiciliata presso la sede in Roma, Viale Manzoni 16, **Amministrazione procedente – AP**

E

**Ente Attuatore Partner – EAP –** \_\_\_\_\_, in forma singola o in forma associata, nella persona di nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n\_\_\_\_\_.

**Premesso che**

con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data \_\_\_\_\_, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha indetto la procedura comparativa di co-progettazione ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), ad oggetto: *Manifestazione d’interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, prevista dal Piano d’Azione Cittadino per il superamento del “Sistema Campi” 2023-2026. Villaggio attrezzato “Salone”.*

**Richiamati**

la D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura comparativa di co-progettazione ad evidenza pubblica ad oggetto: *Manifestazione d’interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, prevista dal Piano d’Azione Cittadino per il superamento del “Sistema Campi” 2023-2026. Villaggio attrezzato “Salone”.*

la D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del procedimento di valutazione dei progetti pervenuti a seguito delle candidature presentate dagli ETS e l’ammissione al Tavolo di co-progettazione dell’Ente Attuatore Partner – EAP - \_\_\_\_\_;

la D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del Progetto operativo, definito in modo condiviso ad esito della procedura indetta dall’AP, funzionale all’attuazione degli obiettivi del progetto, posti a base

## **ALLEGATO G.5**

della procedura comparativa di co-progettazione, come da nota di trasmissione dei relativi Verbali del Responsabile del Procedimento QE \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

### **Rilevato, infine, che**

la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale si regolano i reciproci rapporti fra le Parti.

### **Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 11/2016 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- D.M. 23 luglio 2019;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il D.M. n. 72/2021;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- le Linee guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il DUP di Roma Capitale, approvato con delibera n. 60 del 28/02/2023;
- la D.D. di avvio del procedimento e di approvazione degli atti della presente procedura;
- la D.G.C. n. 235 del 07/07/2023 "Recepimento della strategia nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030 e approvazione del Piano d'Azione Cittadino per il superamento del "Sistema campi" 2023-2026".

Tanto premesso,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1.1 Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione per la realizzazione del Progetto operativo definitivo, scaturito dal Tavolo di co-progettazione, denominato " \_\_\_\_\_ " (Allegato A), a partire dalla Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'AP siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.3 In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati e il divieto di

## ALLEGATO G.5

modifiche sostanziali del progetto, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

### Art. 2 – Durata della Convenzione

La convenzione sarà attiva dalla data della sottoscrizione e avrà durata triennale.

### Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

3.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate e descritte nel budget di progetto, allegato e parte integrante della presente Convenzione, per un valore di € \_\_\_\_\_.

3.2 Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'AP mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo di € \_\_\_\_\_ a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990, le cui spese saranno liquidate a seguito di rendicontazione approvata e come tali sono da considerarsi fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, DPR 633/72.

### Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1 Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto operativo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione.

4.2 Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3 Il Coordinamento di tutte le attività progettuali è in capo a Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.

4.5 Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6 Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'AP, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

4.7 L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.8 Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

4.9 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento di Roma Capitale, adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.141/2016, l'Ente Attuatore Partner e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

4.10 Sia per le risorse economiche che per le risorse del personale occorre far riferimento al budget del Progetto operativo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 5 – Procedura di co-progettazione aperta

## ALLEGATO G.5

5.1 Al fine di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento l'AP e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di co-progettazione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del Progetto operativo approvato.

5.2 L'AP si riserva la facoltà di chiedere all' EAP la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

### Art. 6 – Assicurazioni

6.1 In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Dipartimento Politiche Sociali e Salute del Comune di Roma Capitale, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, compresi i volontari, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

6.2 L' EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che Roma Capitale è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

### Art. 7 – Contributo per la realizzazione degli interventi

7.1 L'importo del contributo riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione è stabilito in € \_\_\_\_\_.

7.2 Tutte le spese sono a rendicontazione e sono da considerarsi fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, DPR 633/72. L'importo è così ripartito: € \_\_\_\_\_ per l'anno 2023; € \_\_\_\_\_ per l'anno 2024; € \_\_\_\_\_ per l'anno 2025; € \_\_\_\_\_ per l'anno 2026.

7.3 Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità: un primo acconto fino ad un massimo del 20% sull'intero importo all'avvio del progetto con polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato a titolo d'acconto; con cadenza trimestrale saranno rimborsate all'EAP, sulla base della documentazione prodotta e verificata dall'Ufficio competente, le spese sostenute e documentate solo se riconducibili alle voci di spesa del budget del Progetto operativo. Il rimborso delle spese sarà riconosciuto solo su presentazione di:

- a) specifica relazione illustrativa delle attività svolte sottoscritta digitalmente dall'EAP corredata da dati e documentazione concernente gli indicatori previsti nel Piano d'Azione Cittadino per il superamento del "Sistema Campi" 2023 – 2026;
- b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate (compresa la quota in acconto e quella via via erogata) sottoscritta digitalmente dall'EAP corredata da relativa documentazione giustificativa quietanzata (scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, biglietti di viaggio, time-sheet e cedolini di stipendi con indicate la quota parte delle ore pagate per l'attività progettuale, ecc.), riportante lo Smart CIG e il CUP del Progetto;
- c) ogni altra documentazione ritenuta utile dall'AP, anche ai fini della Valutazione d'Impatto Sociale, che l'AP affiderà a soggetto terzo.

A conclusione delle attività, l'EAP presenterà, entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente.

7.4 L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a \_\_\_\_\_, avente le seguenti coordinate \_\_\_\_\_ indicando gli estremi del procedimento indetto dall'AP come da comunicazione dell'EAP del QE \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

7.5 In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'EAP è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'EAP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in

## ALLEGATO G.5

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7.6 Qualora, in esito a ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.

7.7 La corresponsione dei singoli importi sarà subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

7.8 Le spese ammissibili sono quelle esplicitamente previste nel budget del Progetto operativo allegato. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo con l'approvazione dell'AP.

### Art. 8 – Divieto di cessione

8.1 È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AP. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato pena l'immediata risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

8.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'AP le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

### Art. 9 – Monitoraggio, erogazione del contributo, rendicontazione e controlli

9.1 L'AP assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

9.2 A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

9.3 L'EAP con cadenza trimestrale produrrà una nota debito (contenente Smart CIG e CUP) e relazione illustrativa sottoscritta digitalmente dagli EAP per le spese a rendicontazione delle attività svolte corredata dalla documentazione di cui all'art.7 comma 7.3, in modo che l'AP potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

9.4 L'Amministrazione erogherà il contributo all'EAP esclusivamente per le spese sostenute e documentate solo se riconducibili alle voci di spesa approvate all'esito della fase di coprogettazione e contenute nel budget del Progetto operativo allegato e parte integrante della presente Convenzione. Il rimborso delle spese sarà ammesso, con periodicità trimestrale, dietro presentazione della rendicontazione di cui all'art.7 comma 7.3.

9.5 L'AP può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione dall'EAP, al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati, o di sopravvenute esigenze di interesse generale compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentiti gli interessati e dopo aver assegnato loro un congruo termine per l'adeguamento.

### Art. 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 L'AP e l'EAP si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

## ALLEGATO G.5

10.2 In esecuzione della presente Convenzione, l'EAP effettua il trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente.

10.3 In virtù di tale trattamento, forma parte integrante l'Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali allegato alla presente Convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

10.4 L'EAP è, pertanto, designato dal Dipartimento quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Atto allegato.

10.5 L'AP e l'EAP riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento dei dati al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe doversostenere per conformarsi.

### Art. 11 – Inadempienze e penali

11.1 Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, l'AP si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'AP, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11.2 La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto nel caso in cui l'espletamento delle attività sia avvenuto con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto operativo.

11.3 Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'AP nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

### Art. 12 – Risoluzione

12.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle Parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l'AP liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto operativo;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

12.3 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AP, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 13 – Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 14 – Controversie**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Roma.

**Art. 15 – Registrazione**

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta ad eventuale registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

**Art. 16 – Allegati**

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente e costituita da 16 articoli, contiene quale parte integrante e sostanziale i seguenti atti e documenti:

- Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento di co-progettazione;
- Allegato A: Progetto operativo e relativo budget come risultante dal Tavolo di co-progettazione;
- Atto di designazione del Responsabile del trattamento esterno dei dati personali.

Per Roma Capitale  
Dipartimento Politiche Sociali e Salute  
Direzione Accoglienza e Inclusione

La Direttrice  
Gianna Rita Zagaria

---

Per l'Ente Attuatore Partner  
Legale Rappresentante

---